

CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI PONTE SAN NICOLÒ E DI ESTE PER LA COSTITUZIONE DI UN UNICO SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE.

L'anno **duemiladieci**, il giorno _____ del mese di _____

tra

- il **Comune di Ponte San Nicolò (PD)** rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____

- il **Comune di Este (PD)**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____, e

Premesso

- che è possibile procedere alla stipula della convenzione per l'ufficio di Segreteria ai sensi dell'art. 30 e dell'art. 98 del D.Lgs 267/2000 nonché dell'art.10 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465;
- che con deliberazione n. ____ del _____, divenuta esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale di Este ha approvato la convenzione tra i Comuni di Ponte San Nicolò e Este per la costituzione di un unico servizio di segreteria generale;
- che con deliberazione n. _____ del _____, divenuta esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale di Ponte San Nicolò ha approvato la convenzione tra i Comuni di Ponte San Nicolò ed il Comune di Este per la costituzione di un unico servizio di segreteria generale.

Tutto ciò premesso,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e fine

I Comuni di Ponte San Nicolò e di Este stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di segreteria comunale.

Il Comune capo-convenzione è il Comune Ponte San Nicolò.

Art. 2 – Nomina e revoca del Segretario comunale

Al Sindaco del Comune capo-convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale.

Compete inoltre al Sindaco del Comune capo-convenzione l'erogazione della retribuzione di risultato come specificato dal successivo art. 6.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'Agenzia Segretari Comunali.

Art. 3 – Modalità operative

Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario comunale presti la sua opera in entrambi gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario comunale sarà individuato un altro Segretario comunale per il servizio a scavalco oppure il vicesegretario viene individuato, di volta in volta, dal Sindaco capo convenzione tra i vicesegretari in servizio nei Comuni della convenzione sulla base delle esigenze specifiche di ciascun Comune. Resta fermo che, in virtù delle disposizioni vigenti, l'incarico di supplenza del Vicesegretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

Art. 4 – Orario di lavoro

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Art. 5 – Durata e cause di scioglimento

La convenzione avrà durata dalla data di presa di servizio del titolare della convenzione e fino al novantesimo giorno successivo alla proclamazione del Sindaco di Este a seguito delle elezioni amministrative dell'anno 2011 e la stessa potrà essere rinnovata con atto deliberativo degli enti interessati. Potrà essere sciolta anticipatamente o per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, mediante atti deliberativi adottati dai rispettivi Consigli Comunali, o anche per decisione di uno solo di essi da adottare con atto deliberativo consiliare previo preavviso di mesi uno.

In caso di scioglimento anticipato della convenzione il Segretario comunale tornerà ad essere

titolare della Segreteria generale di Ponte San Nicolò, salvo diverso accordo tra i Comuni ed il Segretario comunale.

Art. 6 – Rapporti finanziari e trattamento economico

Il Comune di Ponte San Nicolò provvederà al pagamento delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale, curerà il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti per legge, stanziando i fondi necessari nel proprio bilancio; provvederà al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico del Comune di Este.

In particolare:

- ai fini dell'indennità di risultato al Segretario comunale spetta quanto previsto dall'art. 42 del CCNL Segretari del 16.05.2001, liquidato dal Comune capo convenzione entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento dopo l'acquisizione del giudizio scritto da parte di entrambi i Sindaci sull'operato dello stesso;
- l'attribuzione di ulteriori e diverse indennità assegnabili in ragione di specifiche funzioni affidate da ciascun sindaco al Segretario restano a carico del singolo Comune affidatario;
- le giornate di formazione e le relative eventuali spese di missione sono ripartite proporzionalmente tra i due Comuni.

Le spese relative al trattamento economico del Segretario comunale, salvo quelle esclusive poste a carico del singolo Comune, così come determinate dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16.05.2001, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- A) Comune di Ponte San Nicolò 40%;
- B) Comune di Este 60%.

I diritti di rogito di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997 spettano al Segretario comunale nei limiti di legge e del CCNL in base alle funzioni rogatorie esercitate in entrambi i Comuni. A tal fine ciascun Comune provvede a pagare le proprie spettanze nel limite del terzo dello stipendio. Il Comune di Este trasmetterà mensilmente, o altra periodicità in base alle proprie esigenze, al Comune di Ponte San Nicolò il valore e le corrispondenti somme relative ai diritti di rogito spettanti. Tali somme verranno inserite nel primo stipendio utile.

Al Segretario comunale spetterà il rimborso delle spese di viaggio documentate per l'accesso alla sede del Comune di Este per l'esercizio delle sue funzioni. Tale spesa sarà a carico del Comune di Este e sarà rimborsata al Segretario comunale mensilmente.

Le spese per le missioni e trasferte svolte dal Segretario, saranno a carico esclusivamente del Comune nell'interesse del quale vengono effettuate.

Art. 7 – Forme di consultazione

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che operano in accordo con il Segretario comunale al fine di garantire il migliore funzionamento del servizio di segreteria.

Art. 8 – Classe della convenzione

La presente convenzione è classificata in classe 1^B ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale e non necessita di riclassificazione in quanto il Comune di Este è di classe 1^B.

Art. 9 – Registrazione

La convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso.

Art. 10 – Norme finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dall'atto di individuazione del Segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, all'Agenzia Autonoma per la Gestione dei Segretari Comunali e Provinciali (AGES) per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Ponte San Nicolò (_____)

Comune di Este (_____)